

Sopralluoghi ispettivi o ispezioni a livello provinciale 2012-2014

Ispezioni secondo programmazione:

Le frequenze delle ispezioni negli impianti di produzione devono essere stabilite sulla base dell'analisi dei rischi

Livello minimo:

1 ispezione l'anno

- stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) del Regolamento (CE) n. 183/2005
- impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi
- imprese di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 183/2005
- stabilimenti di produzione per animali da compagnia

1 ispezione ogni 2 anni

- impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi
- imprese di commercializzazione e distribuzione cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento (CE) n. 183/2005.

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:

- del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al rilascio della specifica autorizzazione, e del possesso dell'atto autorizzativo rilasciato dall'Autorità competente;
- delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;
- delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/buone prassi di produzione);
- valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
- dell'etichettatura;
- dei registri;
- del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti;
- delle procedure operative e modalità applicative relative all'autocontrollo.

1 Audit all'anno presso un impianto di produzione di mangimi